

3. di stabilire per l'anno 2013 le seguenti aliquote per la TARES componente RIFIUTI:

3.a): UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI - tariffa rifiuti:

Coefficiente applicato				Quota Fissa	Quota Variabile
N. Componenti	ka	kb	(E/Mq x anno)	(Euro/Anno)	
1	0,840	0,600	0,543548	24,582251	
2	0,980	1,400	0,634139	57,358587	
3	1,080	1,800	0,698847	73,746755	
4	1,160	2,200	0,750614	90,134922	
5	1,240	2,900	0,802381	118,814217	
6 - 10	1,300	3,400	0,841206	139,299427	

3.b): UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI - tariffa rifiuti:

Coefficiente applicato				Quota Fissa	Quota Variabile
N. Componenti	ka	kb	(E/Mq x anno)	(Euro/Anno)	
1	0,840	0,600	0,543548	24,582251	
2	0,980	1,600	0,670449	67,850587	
3	1,080	2,000	0,715450	82,554380	
4	1,160	2,600	0,787454	108,756345	
5	1,240	2,900	0,802381	118,814217	
6 - 10	1,300	3,400	0,841206	139,299427	

3.c): PERTINENZE ACCESSORIE (box, cantine, ecc.) - tariffa rifiuti:

Coefficiente applicato				Quota Fissa	Quota Variabile
N. Componenti	ka	kb	(E/Mq x anno)	(Euro/Anno)	
1	0,840	0,600	0,543548	24,582251	
2	0,980	1,400	0,634139	57,358587	
3	1,080	1,800	0,698847	73,746755	
4	1,160	2,200	0,750614	90,134922	
5	1,240	2,900	0,802381	118,814217	
6 - 10	1,300	3,400	0,841206	139,299427	

3.d): PERTINENZE NON RESIDENTI - tariffa rifiuti:

Coefficiente applicato				Quota Fissa	Quota Variabile
N. Componenti	ka	kb	(E/Mq x anno)	(Euro/Anno)	
1	0,840	0,600	0,543548	24,582251	
2	0,980	1,600	0,670449	67,850587	
3	1,080	2,000	0,715450	82,554380	
4	1,160	2,600	0,787454	108,756345	
5	1,240	2,900	0,802381	118,814217	
6 - 10	1,300	3,400	0,841206	139,299427	

3.e) UTENZE NON DOMESTICHE - tariffa rifiuti:

Categoria	Descrizione	Kc	Kd	TF	TV	TARIFFA
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	2,600	0,301591	0,348981	0,650572
2	Campeggi, distributori carburanti	0,670	5,510	0,631457	0,739572	1,371029
3	Stabilimenti balneari	0,380	3,110	0,358139	0,417435	0,775574
4	Esposizioni, autosaloni	0,300	2,500	0,282742	0,335559	0,618301
5	Alberghi con ristorante	1,070	8,790	1,008447	1,179826	2,188273
6	Alberghi senza ristorante	0,800	6,550	0,753980	0,879165	1,633145
7	Case di cura e risposo	0,950	7,820	0,895350	1,049629	1,944979
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,000	8,210	0,942475	1,101977	2,044452
9	Banche ed istituti di credito	0,550	4,500	0,518360	0,604007	1,122367
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,870	7,110	0,819952	0,954330	1,774282
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	8,800	1,008447	1,181169	2,189616
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,720	5,900	0,678581	0,791920	1,470501
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	7,550	0,867077	1,013389	1,880466
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,430	3,500	0,405264	0,469783	0,875047

Preso atto che il riparto fra le utenze domestiche e non domestiche per la distribuzione del costo di gestione è il seguente:

- riparto dei costi al 34% per la parte fissa della tariffa (TF) e 66% della parte variabile (TV);
- attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 90,00% del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 10,00%;

Ritenuto, sulla scorta delle simulazioni eseguite dall'ufficio tributi, sulla base dell'esperienza acquisita e di un'analisi in merito alla quantità dei rifiuti, applicare i coefficienti Kb e Kd nella misura minima prevista dalla legge e considerare, nel caso di soggetti non residenti e per le abitazioni tenute a disposizione da parte dei soggetti residenti, il numero degli occupanti di ogni abitazione e delle relative pertinenze in misura pari a 2, salvo che il contribuente dichiari la reale composizione del proprio nucleo familiare;

Visto il prospetto delle tariffe elaborato dall'ufficio tributi sulla scorta del piano finanziario e della relazione, dando atto che viene raggiunta la copertura del 100% del servizio come disposto dalla normativa;

Richiamato l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.

Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Dato atto che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato espresso parere favorevole sotto il profilo contabile da parte del segretario comunale ex art 49, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.20132, n. 174 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole palesemente espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che dall'01.01.2013 la TARES sostituisce la TARSU;